

**Corte Conti, Sez. Giurisd. Lazio, 25.11.2014, n. 842**

Materia: Pensione Privilegiata ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Il Giudice unico delle pensioni Cons., dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica udienza del 19 novembre 2014, con l'assistenza del segretario dr. Alessandro Vinicola;

Uditi l'Avv. Patrizia Pino, difensore di parte attrice, l'Avv. Massimo Boccia Neri per l'I.N.P.S. (quale ente subentrante successore universale), ex art. 21, comma 1, del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201 e la dr.ssa Stella Minetola per il Ministero della Difesa;

Visti gli atti e i documenti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73604 del registro di segreteria della Sezione, presentato dal sig. L. P. nato a Omissis (AQ) il Omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Passiatore e Patrizia Pino, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, in Via Filippo Corridoni nr. 15, giusta delega in atti;

avverso

Il Ministero della Difesa.

FATTO

Con atto ricorsuale depositato in data 9 aprile 2014 il sig. L. P. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, in relazione alle infermità "1. *Bronchite cronica*; 2. *Gastroduodenite in fase algica: in atto gastroduodenite cronica*; 3. *Rinosinusite frontale e mascellare: in atto note cliniche di sinusopatia*", con conseguente condanna di parte resistente alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Risulta in atti che il sig. L. P. ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 13 aprile 1972 al 16 gennaio 1996.

Presentata in data 21 marzo 1996 domanda per il riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato per le infermità: "1) *Rinosinusite frontale e mascellare in atto note cliniche di sinusopatia*; 2) *Gastroduodenite in fase algica in atto gastroduodenite cronica*; 3) *Bronchite cronica*", veniva sottoposto ai prescritti

accertamenti sanitari presso la C.M.O. di Chieti, che in data 2 ottobre 1997 con P. V. mod.ML/ B n. 4337, riconosceva la dipendenza dal servizio di tutte le infermità diagnosticate, ed emetteva giudizio medico legale di ascrivibilità per cumulo delle infermità di cui ai n. 1) e 3) alla tabella A, 7^ ctg.; per anni 4. L'infermità "*Gastroduodenite in fase algica*", se pur dipendente da causa di servizio veniva giudicata non classificabile ad alcuna categoria di pensione.

Successivamente il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, nell'adunanza n.11 del 15.01.1999 (Parere nr. 21918/98) riteneva l'infermità "*Gastroduodenite in fase algica in atto gastroduodenite cronica*" dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione; l'infermità "*Rinosinusite frontale e mascellare in atto note cliniche di sinusopatia*" dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla TAB. B pari a 2 annualità; l'infermità "*Bronchite cronica*" dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla TAB- B. pari a 3 annualità anziché all' 8^ ctg. proposta dalla C.M.O..

L'I.N.P.S, vista la discordanza di giudizio evidenziatasi tra il parere n. 4337 della C.M.O di Chieti ed il Parere del Comitato n. 21918/98 del 15.01.1999, ha chiesto al Collegio medico legale di Roma, di pronunciarsi sull'esatta classificazione singola e complessiva delle infermità diagnosticate ai fini della pensione privilegiata ordinaria.

Il predetto organo sanitario ha emesso il proprio parere in data 12.11.1999, sostenendo che la menomazione dell'integrità fisica derivante dalle infermità dipendenti da causa di servizio sofferte dal ricorrente, è compensabile con una indennità una tantum pari a 5 annualità di ottava categoria.

Seguiva il Decreto n. 53/2/CC in data 02.10.2002 con cui l'INPDAP concedeva al Sig. L. P., l'indennità una volta tanto pari a 5 annualità di 8^ ctg. per le sole infermità "*Sinusopatia – Bronchite cronica* in conformità al parere del Comitato nr. 21918/98 reso nell'adunanza n.11 del 15.01.1999 e al parere del Collegio Medico Legale del 17.11.2000.

Con atto ricorsuale in data 9 aprile 2014 il sig. L. P. chiede il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato ordinario, in relazione alle infermità "*1. Bronchite cronica; 2. Gastroduodenite in fase algica: in atto gastroduodenite cronica; 3. Rinosinusite frontale e mascellare: in atto note cliniche di sinusopatia*",

Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria in data 31 ottobre 2014 chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto con vittoria di spese quantificate forfettariamente in € 500,00 (euro cinquecento/00); in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ha eccepito l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 della legge n.428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

Alla odierna pubblica udienza, sono presenti l'Avv. Patrizia Pino, difensore di parte attrice, l'Avv. Massimo Boccia Neri per l'I.N.P.S. e la dr.ssa Stella Minetola per il Ministero della Difesa che riportandosi a tutte le domande, eccezioni, istanze e argomenti hanno concluso come in atti.

In ragione di tanto la causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000, consegnato al termine e riportato in calce alla sentenza.

## DIRITTO

A norma degli artt. 67, 68 e 69 del testo unico approvato con il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, al militare, che abbia riportato ferite, infermità o lesioni dipendenti o aggravate da fatti di servizio che ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, compete trattamento pensionistico privilegiato qualora le menomazioni della sua integrità fisica siano ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A o siano incluse nella tabella B, annesse alla legge 18. 3. 1968, n. 313, e successive.

Nella fattispecie, la pretesa del ricorrente risulta del tutto destituita di fondamento, risultando con chiarezza dagli atti che, alla data della visita collegiale di riferimento, presso la C.M.O. di Chieti, che con P. V. mod.ML/ B n. 4337 in data 02.10.1997, non si riscontravano disturbi significativi in rapporto alle infermità sofferte in costanza di servizio *“Rinosinusite frontale e mascellare in atto note cliniche di sinusopatia Gastroduodenite in fase algica in atto gastroduodenite cronica; Bronchite cronica”* e che pertanto appare legittimo l'operato dell'amministrazione che con decreto n. 53/2/CC in data 2 ottobre 2002 ha concesso al Sig. L. P., l'indennità una volta tanto pari a 5 annualità di 8<sup>^</sup> ctg. per le sole infermità Sinusopatia e Bronchite cronica in conformità al parere del Comitato Tecnico n. 21918/98 reso nell'adunanza n.11 del 15.01.1999 e al parere del Collegio Medico Legale del 17.11.2000.

Infatti nella visita collegiale effettuata presso la C.M.O. di Chieti, è stato obiettivamente constatato che l'infermità *“Gastroduodenite in fase algica in atto gastroduodenite cronica”* non potesse essere giudicata ascrivibile ad alcuna categoria di pensione; l'infermità *“Rinosinusite frontale e mascellare in atto note cliniche di sinusopatia”* ascrivibile alla TAB. B pari a 2 annualità; l'infermità *“Bronchite cronica”* alla TAB. B. pari a 3 annualità..

Tale giudizio è stato confermato dal Collegio medico Legale di Roma interpellato dall'amministrazione resistente che in data 12.11.1999, ha affermato che la menomazione dell'integrità fisica derivante dalle infermità dipendenti da causa di servizio sofferte dal ricorrente, è ascrivibile alla TAB. B. pari a 5 annualità della pensione di ottava categoria.

La situazione obiettiva risultante dagli accertamenti effettuati e, confermata dai pareri acquisiti non offre elementi per poter ritenere diversamente, pertanto anche questo Giudice, come i due organi di consulenza medico legale appena richiamati ritiene che, le infermità *“Sinusopatia – Bronchite cronica”* siano state equamente compensate con l'indennità una tantum pari a 5 annualità di 8<sup>^</sup> ctg. e che l'infermità *Gastroduodenite in fase algica in atto gastroduodenite cronica* non sia ascrivibile ad alcuna categoria di pensione.

Il ricorrente, peraltro, non ha prodotto prove a sostegno della propria pretesa, né ha fornito elementi idonei, comunque, a contestare l'esito degli accertamenti medici effettuati dai competenti organi sanitari.

Sulla base di tutto quanto sopra considerato, - non valutando necessario, per i predetti motivi, acquisire ulteriori elementi istruttori - il Giudice ritiene, in conclusione, che gli elementi di giudizio in atti siano sufficienti per il rigetto del presente ricorso.

Nulla per le spese di giustizia, attesa l'essenziale gratuità del processo pensionistico, quale principio di portata generale (di certo con riguardo alle domande notificate prima del 06 luglio 2011, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 6, lett. b), n.2, e lett. f), del decreto legge n. 98, del 06 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Dà atto, inoltre, dell'avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c..

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 19 novembre 2014